

Repertorio n.74414

Raccolta n.20003

**VERBALE DI DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove luglio duemiladiciannove.

19.7.2019

Alle ore quindici.

Registrato MODENA

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

il 24.7.2019

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

n. 4026

- Rev.do Barone Antonio, nato a Cercola (Napoli) il 14 aprile 1952, residente a Roma in via Degli Etruschi n.7.

Atti Pubblici

Esatte € 200,00

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della fondazione:

- **"VIVERE IL SAPERE"**, con sede in Modena, viale Storchi n.249, codice fiscale 94176090366, Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena al n.426; riunito in questo giorno, ora e luogo, per la trattazione delle materie seguenti:**1) Modifiche statutarie in adeguamento del DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore)****2) Varie ed eventuali**

Assume la presidenza della riunione, a norma dello statuto, il comparente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che:

a) sono intervenuti, legittimati in base alle disposizioni dell'art.9 dello statuto, i componenti del consiglio di amministrazione:

- Rev.do Barone Antonio, presidente;
- Rev.do Bertinato Giuseppe, vicepresidente;
- Rev.do Manfredini Agostino, consigliere;
- Dott.ssa Boccia Annunziata, consigliere;
- Dott.Levoni Gianfranco, consigliere;
- Dott.ssa Grosoli Mariangela, consigliere;

b) risulta rappresentato l'85,71% (ottantacinque virgola settantuno per cento) dei componenti del consiglio di amministrazione;**c)** non è stato nominato l'organo di revisione, in quanto non obbligatorio.

Il presidente dichiara inoltre che la riunione è

stata convocata, a norma dello statuto, mediante avviso fatto pervenire per raccomandata a mano o via posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In esito a tali risultanze, il presidente dichiara la riunione costituita regolarmente.

Passando alla trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno riportato sopra, il presidente informa il consiglio di amministrazione che in una prospettiva di promozione dell'attività della fondazione è parso opportuno proporre una revisione dell'organizzazione della stessa mediante l'approvazione di un nuovo testo di statuto, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto, messo a disposizione di tutti i membri del consiglio di amministrazione sia in precedenza sia in questa sede, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane da me Notaio la lettura per dispensa del comparente.

Il presidente inoltre dichiara che, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il patrimonio della fondazione è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) ed è costituito da denaro interamente versato nelle casse della fondazione.

Il presidente infine propone di nominare, ai sensi dell'art.30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), un organo di controllo monocratico nella persona del signor Cavallieri Daniele, con un compenso annuo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo breve discussione, il presidente mette ai voti, per alzata di mano, con prova e controprova, la proposta delle seguenti deliberazioni.

"Il consiglio di amministrazione,

- ritenute le comunicazioni del presidente;
- visto il nuovo testo di statuto, contenente le norme relative al funzionamento della fondazione, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore);

delibera:

1) di stabilire che la fondazione sia regolata dallo statuto allegato sotto la lettera "A" a questo atto, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore);

2) di nominare a comporre l'organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art.30, commi 2 e 4,

D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), per i prossimi tre anni, compreso l'anno in corso, con scadenza alla data del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, il signor:

- Cavalieri Daniele, nato a Modena il 18 luglio 1983, domiciliato a Campogalliano in via Roma n.18, cittadino italiano, codice fiscale CVL DNL 83L18 F257M, iscritto nel Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione (G.U. del 1.2.2011 n.9);

la cui retribuzione annuale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'ufficio in euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

3) di delegare al presidente del consiglio di amministrazione i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero necessarie allo scopo."

Il presidente, accertato che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in apertura di riunione, hanno espresso voto favorevole, dichiara le deliberazioni suddette approvate all'unanimità.

Il comparente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la riunione alle ore sedici.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti uno.

Consta di due fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine e sin qui della quarta.

F.to: Barone Antonio

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Allegato A all'atto rep.n. 74414/20003

STATUTO FONDAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, per volontà del Fondatore “Congregazione di San Giuseppe” (Giuseppini del Murialdo), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in Italia come “Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe”, con la forma giuridica della Fondazione, un Ente del Terzo settore denominato “VIVERE IL SAPERE - ETS”, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), con sede in Modena, Viale Storchi n. 249 o, in caso di trasferimento della sede operativa dell’istituto scolastico Sacro Cuore di Modena, presso la sua nuova sede.

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della fondazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione "VIVERE IL SAPERE"..

Essa è una fondazione di diritto privato ai sensi di legge.

Oltre che dalle norme del presente statuto, la Fondazione è regolata dalle leggi di volta in volta vigenti in materia di fondazioni che erogano contributi a sostegno degli istituti scolastici e in generale alle istituzioni che operano nell’ambito della educazione.

L’ambito di operatività della Fondazione è riferito al territorio nazionale.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni e organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività o imprese strumentali, nei settori rilevanti, che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, soprattutto nell’ambito della educazione, istruzione e formazione.

Negli intenti e nel perseguimento dei suoi fini, la Fondazione si riferisce esplicitamente ai valori di comunione e di solidarietà tipici dell’esperienza cristiana, assunti come indicazioni per la costruzione del bene comune che trova nella scuola libera e pluralista una sua attuazione particolare ed essenziale.

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, la fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore):

- il sostegno a favore delle scuole riconducibili direttamente o indirettamente alla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) in primis e in via preferenziale a favore delle iniziative dell’Istituto Scolastico denominato “Sacro Cuore” di Modena, nelle varie forme in cui risulterà possibile, quindi anche mediante l’erogazione di contributi, la copertura di spese o il rimborso di costi rendicontati e relativi a specifici progetti.

ART. 3

La Fondazione raggiungerà lo scopo di cui al precedente art. 2 attraverso:

- a) l'erogazione di contributi e di borse di studio per favorire la prosecuzione degli studi di studenti capaci e meritevoli;
- b) l'erogazione di assegni di studio per agevolare le famiglie in disagiate condizioni economiche e sociali o in particolari momenti di difficoltà;
- c) l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi dello Stato e delle Regioni e dalle disposizioni dei Comuni;
- d) la programmazione e la realizzazione di iniziative di promozione culturale con particolare riferimento alle attività di formazione superiore o che coinvolgano studi e ricerche degli studenti delle scuole secondarie superiori;
- e) la contribuzione alla manutenzione e conservazione dei beni strumentali e patrimoniali, e quindi anche immobili, che sono destinati all'attività scolastica e alla dotazione strumentale delle scuole;
- f) la contribuzione al sostentamento delle attività di beneficenza e di pubblica utilità, organizzate, promosse o gestite dalle scuole di cui al precedente art. 2 atte a promuovere, favorire ed implementare servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi a favore di bambini, adolescenti e giovani;
- g) il sostegno alle attività di cura, di sostegno educativo, di promozione della persona, organizzate, promosse o gestite dalle scuole, anche in accordo e sinergia con altri Enti o Istituzioni, finalizzate alla crescita dei giovani del senso di cittadinanza attiva, del rispetto della legalità, della partecipazione attiva alla vita sociale, del rispetto e miglioramento della qualità della vita, dell'impegno nel volontariato sociale, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei territori;
- h) più in generale l'erogazione di contributi al fine di garantire: servizi volti a garantire il diritto allo studio; iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile; iniziative formative, anche volte a promuovere il volontariato e iniziative di solidarietà internazionale, iniziative di orientamento, artistiche e culturali; iniziative a favore del sostegno al pluralismo scolastico ed ai diritti della famiglia in campo educativo; iniziative volte ad instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, persone fisiche e giuridiche aventi finalità analoghe; la Fondazione destinerà alle iniziative previste dallo Statuto i fondi e le risorse di cui dispone; essa potrà sussidiariamente gestire, ed eventualmente in quel caso per un tempo limitato, forme di investimento non liquide o di difficile o non immediato realizzo;
- i) l'organizzazione di convegni, concorsi, attività promozionali e di comunicazione, di iniziative, da proporre alle scuole o ad altri soggetti, come ad esempio corsi e concorsi per giovani quali possibili nuovi imprenditori, di collaborazione degli studenti con le imprese, di manifestazioni teatrali, forme di aggregazione tra genitori, processi di aggregazione formativa e/o aggregazione tra genitori e scuola e la comunità intesa come mondo educativo cattolico, con un'apertura all'intera società, alle opportunità di lavoro dei giovani, ai problemi della sussidiarietà e dell'appoggio a chi ha bisogno, eccetera, attraverso un'attività di promozione diretta o indirettamente attraverso la costituzione, il supporto e/o la partecipazione ad altri enti (associazioni, comitati, fondazioni o altro).

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub. 2, in conformità a quanto prescritto dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, nonché dal denaro, dai valori, dai diritti e dai beni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione, in conformità a quanto prescritto dall'art.7 del Codice del Terzo Settore. Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato e/o alimentato sia da beni acquistati che da lasciti e donazioni. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola anche per effetto di eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione potranno eventualmente essere previste da apposito regolamento interno di competenza del Consiglio di amministrazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne ed accrescerne il valore.

ART. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

TITOLO III ORGANI

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Revisore Unico (se previsto).

ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, di volta in volta, in numero variabile da cinque a sette dal Superiore Provinciale pro tempore della Provincia italiana della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).

All'atto della Fondazione il Fondatore può riservarsi di nominare alcuni consiglieri a tempo indeterminato.

Ad ogni rinnovo del consiglio di amministrazione a discrezione del fondatore, indicati dal Superiore Provinciale pro tempore della Provincia Italiana della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo), almeno

due consiglieri saranno scelti tra i benefattori e/o tra operatori del mondo socio-produttivo (tra cui imprenditori, professionisti, ex allievi).

I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso di idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, salvo che per quei Consiglieri nominati all'atto della Fondazione per i quali viene stabilito dal fondatore che dureranno in carica a tempo indeterminato fino a revoca (come oltre disciplinata) o a dimissioni; e i suoi membri sono rinominabili.

Qualora durante il mandato venisse a mancare un Consigliere il soggetto che lo ha nominato provvederà, con la modalità prevista dal presente statuto, a nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza dell'organo.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il consiglio deve essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e pertanto ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto del principio di economicità della gestione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare il Revisore Unico ed eventualmente ogni altro organismo interno, diverso dal Comitato di Indirizzo, che reputi necessario per le attività della Fondazione stabilendone i compiti, le regole, la durata e controllandone l'operatività.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare al Presidente o a uno o più dei suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, soltanto funzioni esecutive di proprie deliberazioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei rappresentanti della Fondazione in società ed enti.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.

Delibera inoltre:

1. la nomina del Presidente, ed eventualmente del vice – Presidente, della Fondazione, salvo che esso non siano stati nominato dal Superiore Provinciale pro tempore della Provincia Italiana della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo);
2. la nomina del Comitato di Indirizzo ed eventualmente la nomina del Revisore Unico;
3. l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del documento programmatico previsionale annuale;
4. le linee generali della gestione economico-finanziaria; le scelte relative al sostegno delle iniziative e/o dei progetti; sui criteri di selezione dei progetti e degli interventi e sulle modalità con cui si concretizza il sostegno; i meccanismi di erogazione di contributi, premi, indennizzi, borse di studio ed ogni incentivo, compreso l'intervento sulle spese e sugli investimenti rendicontati; i sistemi di consultazione, informazione e di controllo interno;
5. l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le a-

alienazioni dei beni mobili e dei valori mobiliari ed in via eccezionale - previo indispensabile parere del fondatore - eventualmente le operazioni relative ad immobili; le eventuali collaborazioni con altre fondazioni, enti, persone giuridiche; l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della Fondazione; ed, eventualmente, l'affidare altri poteri e compiti a favore del Presidente diversi da quelli previsti dallo Statuto;

6. le modalità del più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

7. sui contratti; sugli accordi di collaborazione con altri enti o persone; sull'assunzione, gestione e licenziamento del personale; l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della fondazione; le modifiche statutarie;

8. l'istituzione e dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione;

9. i regolamenti di organizzazione e i regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

10. l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del revisore Unico;

11. le operazioni straordinarie tra cui trasformazioni, fusioni, scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre membri o qualora ne faccia richiesta l'organo di revisione.

La convocazione deve essere scritta, e deve essere spedita, a mezzo lettera raccomandata o con altri mezzi idonei a garantirne il ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti l'organo di revisione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno un giorno prima mediante comunicazione telefax o mediante posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.

La convocazione deve riportare l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in altro Paese dell'Europa.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

d. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, con cadenza semestrale. E' presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei membri intervenuti, ad eccezione delle deliberazioni relative:

1. alla modifica dello Statuto;
2. allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;

che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Le delibere devono essere prese con voto palese.

In ogni caso e per qualsiasi tipo di votazione, nonché con ogni numero di presenti, è riservato al Presidente il diritto di porre il suo veto alla approvazione della deliberazione da parte del Consiglio, a suo insindacabile giudizio.

Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dall'eventuale segretario della riunione nominato.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni, qualora a ciò non abbia provveduto il Superiore Provinciale pro tempore della Provincia italiana della Pia Società Torinese di San Giuseppe.

In caso di assenza od impedimento di entrambi le sue funzioni spettano al componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, non assente né impedito.

E' considerato più anziano il componente che fa parte del collegio da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Il Presidente, ed in sua vece ed assenza il Vice – Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente (ed in sua vece ed assenza il Vice Presidente):

- × convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- × firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- × sorveglia il buon andamento dell'amministrazione e la gestione della Fondazione;

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato di Indirizzo, assegnando a tale organo, di volta in volta, specifiche funzioni; tali funzioni potranno essere modificate, revocate o implementate per decisione del Consiglio di Amministrazione; il Comitato di Indirizzo ha capacità meramente consultive, informative; funzioni ed incarichi dovranno risultare compatibili con lo scopo della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione

potrà specificare gli scopi, regolare le attività del Comitato, deciderne di volta in volta la durata, sostituendone o aumentandone i componenti anche adottando o modificando idoneo regolamento. Il Comitato di Indirizzo ha comunque il diritto di indicare al Superiore Provinciale pro tempore della Provincia italiana della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) uno o più nominativi per la scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tale indicazione non ha tuttavia carattere vincolante e pertanto potrà anche essere disattesa, in tutto o in parte, dal Superiore Provinciale, al quale compete in via esclusiva ed insindacabile il potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di nomina di un Organo di Controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Organo di Controllo svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 12

Sei mesi prima della scadenza degli organi della Fondazione, il Presidente dovrà richiedere, ai soggetti che ne hanno diritto, di provvedere alle nuove nomine.

Gli organi scaduti devono comunque eventualmente continuare ad operare in regime di prorogatio, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione, fino a che non sia nominata almeno la maggioranza dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Da tale momento cessa il regime di prorogatio e i membri scaduti non possono più prendere parte agli organi sociali.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può far parte di un altro organo della Fondazione.

Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.

Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.

I componenti gli organi della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

Il Presidente deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.

Ogni organo verifica, su iniziativa del suo Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti per la nomina;
2. l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza.
3. l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;
4. l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;
5. l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure una causa di incompatibilità o di sospensione.

La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che sia stato dichiarato decaduto non potrà più fare parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

Gli incarichi sono essenzialmente gratuiti, pertanto non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, indennità di qualunque genere e tipo, né ai consiglieri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, né al Segretario, né ai componenti l'organo di controllo, né ai membri dei comitati che vengono costituiti; neppure ai predetti soggetti spetterà alcun rimborso di nessuna spesa eventualmente sostenuta in ragione dell'incarico.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori ed eventualmente ai dipendenti.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ART. 13

Gli esercizi dell'associazione di chiudo il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni il presidente del consiglio di amministrazione o il consigliere eventualmente delegato deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione al consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

Le modifiche allo Statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

ART. 15

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dalla legge, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Ente Fondatore, per scelta del fondatore stesso e/o comunque nei casi di motivata opportunità o necessità.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore, tra cui, in particolare, enti scolastici e istituzioni con finalità educative, riconducibili direttamente o indirettamente alla "*Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe*" (Giuseppini del Murialdo) in quanto siano enti portatori del medesimo "*carisma*" della Fondazione, secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 17

Qualsiasi controversia che insorga tra la Fondazione e i componenti dei relativi organi o che sia proposta da e nei confronti degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e/o dei liquidatori o in merito alla validità, invalidità o efficacia o inefficacia delle deliberazioni della Fondazione, sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell'A.I.A. da un arbitro unico nominato dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A. in conformità al predetto Regolamento.

L'arbitrato avrà sede in Modena. Tenuto conto della natura dell'ente, appartenente al Terzo settore, nell'accettare l'incarico, l'arbitro accetta che il proprio compenso sia determinato secondo gli scaglioni minimi delle tariffe applicabili secondo il Regolamento di arbitrato A.I.A. o da ogni altra norma applicabile. La decisione sarà adottata in via irrituale e secondo equità, nel rispetto e in considerazione della ispirazione religiosa della Fondazione che ne informa l'operato e le finalità.

Il Foro di Modena sarà competente per la risoluzione di ogni altra controversia che non possa essere oggetto di arbitrato nonché per conoscere di eventuali impugnazioni del lodo arbitrale irrituale reso ai sensi della presente clausola.

F.to: Barone Antonio

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su dodici pagine.

Modena, lì

[illegible]